



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183*”;

VISTI, in particolare, gli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che recano la disciplina in materia di fondi di solidarietà;

VISTO l’articolo 26, commi da 1 a 7 *bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la procedura di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali;

VISTI gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che recano la disciplina del fondo di integrazione salariale e, in particolare, l’articolo 28 comma 2 del medesimo decreto che prevede che qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo di integrazione salariale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure di cui al comma 2 dell’articolo 28 prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 e garantiscono l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30 comma 1 *bis*. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo;

VISTO, l’articolo 30, comma 1 *bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che i fondi di solidarietà bilaterali assicurino la prestazione dell’assegno di integrazione salariale, per causali ordinarie e straordinarie di importo almeno pari a quello definito in materia di cassa integrazione, e della durata pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che i fondi di solidarietà bilaterali hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che gli interventi a carico dei fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite;

VISTO l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che i fondi istituiti hanno l'obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento;

VISTA la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante "*Disposizioni in materia di lavoro*", che, all'articolo 8, introduce modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 203 del 2024 che introduce il comma 11 *bis* all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7 *bis* del medesimo articolo 26, i decreti istitutivi di ciascun fondo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1 *bis*, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà;

VISTO che la quota parte di risorse accumulate da trasferire deve essere preventivamente certificata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

VISTO il medesimo articolo 8, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di trasferimento, della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore, dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

CONSIDERATA la necessità di procedere a dare attuazione alla normativa di cui alla legge n. 203 del 2024 per le finalità ivi indicate;

RITENUTO, quindi, di procedere alla individuazione delle modalità di trasferimento della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 al





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

bilancio del nuovo fondo di solidarietà e che deve risultare determinata nel decreto istitutivo di ciascun nuovo fondo di solidarietà bilaterale, costituito ai sensi dell'articolo 26, commi da 1 a 7 *bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015

DECRETA

Articolo 1

(Procedura di costituzione di un nuovo fondo di solidarietà bilaterale propedeutica al trasferimento delle risorse)

1. Per ciascun fondo di solidarietà bilaterale, costituito successivamente al 1° maggio 2023 ai sensi dell'articolo 26, commi da 1 a 7 *bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il decreto istitutivo del fondo determina l'ammontare della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà.

Articolo 2

(Modalità di determinazione della quota parte delle risorse da trasferire)

1. Ai fini della determinazione della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all'adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, che prende avvio dal deposito dell'accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, su richiesta della medesima DG, provvede alla certificazione della suddetta quota parte di risorse.
2. Ai fini di una corretta certificazione, l'accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve prevedere l'esatta indicazione dell'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.
3. Individuata la platea di riferimento, l'ammontare delle risorse accumulate di cui ai commi precedenti è determinato nel decreto istitutivo del fondo, secondo la certificazione INPS, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi ordinari versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi ordinari versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale.

4. Per la medesima finalità di una corretta certificazione e ai soli fini della determinazione dell'importo di cui al comma 3 precedente, il riferimento temporale indicato, è da intendersi come la data di deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferma restando la gestione dei contributi e delle prestazioni del FIS in favore delle aziende rientranti nel campo di applicazione del fondo istituendo fino alla data di operatività di quest'ultimo.
5. L'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *per le conseguenti determinazioni anche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015*, i casi in cui, dalle risultanze delle operazioni di determinazione dell'ammontare delle risorse da trasferire di cui al comma 3, emerge che il nuovo fondo di solidarietà bilaterale non è in grado di garantire, ai sensi dell'articolo 8 della legge 203 del 2024, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale, nonché i casi in cui sia pregiudicato per il Fondo di integrazione salariale il rispetto degli obblighi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2022.
6. Per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, la certificazione dell'INPS di cui ai commi precedenti ha come riferimento il limite temporale dell'entrata in vigore dei fondi medesimi o della data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo medesimo. Per i suddetti fondi la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell'ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell'INPS.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

(Trasferimento delle risorse)

1. Le risorse certificate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e indicate nel decreto interministeriale istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale sono imputate al bilancio del nuovo fondo di solidarietà con l'entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dello stesso.
2. Le risorse certificate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e indicate nel decreto interministeriale integrativo di cui al comma 6 dell'articolo 2 verranno imputate al bilancio del fondo alla data di entrata in vigore del decreto integrativo stesso.
3. I datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l'obbligo di corrispondere al Fondo di integrazione salariale la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezioni "Pubblicità legale" e "Normativa".

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

